

**Atto esente perché in materia di pubblico impiego.**

**STUDIO LEGALE  
AVV. FRANCESCA LIDEO  
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma  
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)  
Fax 0323503833  
PEC: avv.lideo@pec.it**

**SI NOTIFICHI ENTRO IL  
24.09.2014**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEDE DI ROMA  
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI  
NEL RICORSO R.G. N. 7886/2014  
CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE  
EX ART. 56 C.P.A.**

Per le Sigg.re

1. **BELLITTO GRILLO SONIA** nata a BRONTE (CT), il 26/09/1980, C.F. BLLSNO80P66B202R;
2. **FONTANELLA MARIA** nata a SELLIA MARINA (CZ), il 10/11/1962, C.F. FNTMRA62S50I590W;

entrambe rappresentate e difese, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Francesca Lideo, C.F. LDI FNC 80R69 L746 Y, PEC avv.lideo@pec.it, con studio in Verbania nella Via Monte Zeda, 2, fax 0323503833, elettivamente domiciliate in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0323.503833 oppure all'indirizzo PEC avv.lideo@pec.it

**- RICORRENTI**

**CONTRO**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

**GLI AMBITI TERRITORIALI PER LE PROVINCE di Alessandria e Catanzaro** in persona dei rispettivi Dirigenti *pro tempore*;

**GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per la regione del Piemonte e Calabria** in persona dei rispettivi Dirigenti *pro tempore*

**- RESISTENTI**

### NEI CONFRONTI DI

- **IURATO GIOVANNA**, nata a RAGUSA, il 29-12-1975, residente in SANTA CROCE CAMERINA (RG), nella VIA SANTA ROSALIA, 31 – CAP 97017, C.F. RTIGNN75T69H163M, **(Classe di concorso AAAA, per la provincia di ALESSANDRIA)**;
- **LOJERCIO SERGIO**, nato a PALMI (RC), il 07/09/1969, residente in RENDE (CS), nella VIA VARSAVIA, 23 – CAP 87036, C.F. LJRSRGGSP07G2BBF, **(Classe di concorso A057, per la provincia di CATANZARO)**

- CONTROINTERESSATI

### PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

**Graduatorie ad esaurimento provinciali di III fascia**, valesse per il triennio scolastico 2014/2017, unitamente ai decreti di approvazione delle stesse, nei limiti dell'interesse dedotto, così come da elenco che segue:

- 1) **Graduatorie ad esaurimento**, pubblicate con i decreti dell'Ambito Territoriale di **Alessandria, USR Piemonte**, DECRETO AOOUSPAL Prot. n. 7304/U del 18/08/2014 per la classe concorsuale **AAAA**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione della ricorrente **Bellitto Grillo Sonia**, nonostante la tempestiva **domanda di reinserimento in graduatoria** da questa formulata;
- 2) **Graduatoria ad esaurimento**, pubblicata con il decreto dell'Ambito Territoriale di **Catanzaro, USR Calabria**, DECRETO Prot. n. 7845 del 18/08/2014 per la classe concorsuale **A057**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione della ricorrente **Fontanella Maria**, nonostante la tempestiva **domanda di reinserimento in graduatoria** da questa formulata;

### E PER LA DECLARATORIA

**ANCHE CON DECRETO MOTIVATO EX ART. 56 C.P.A.**

**del diritto delle ricorrenti sopra epigrafe al reinserimento nelle suddette graduatorie valesse per il triennio scolastico 2014/2017.**

---

## IN FATTO E IN DIRITTO

Le odierne ricorrenti sono **insegnanti precarie, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie provinciali** di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento di supplenze annuali.

Le stesse ricorrenti, in virtù di tale titolo d'accesso, **erano regolarmente iscritte nelle rispettive fasce delle suddette graduatorie.**

Tali docenti, tuttavia, non avendo presentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nei termini **indicati da uno dei decreti di aggiornamento delle graduatorie antecedenti all'ultimo** decreto n. 235/2014 del 09.04.2014, sono incorsi nella **sanzione della cancellazione dalle graduatorie per gli anni scolastici di vigenza delle stesse.**

Segue una tabella riassuntiva con l'indicazione specifica della **classe di concorso di abilitazione**, dell'**Ambito Territoriale Provinciale** e dell'**anno scolastico di ultimo inserimento in graduatoria.**

Nome del ricorrente	Classe/i di concorso di abilitazione	Inserito in graduatoria fino all' anno scolastico	Provincia di previo inserimento	Provincia in cui si chiede il reinserimento
BELLITTO GRILLO SONIA	AAAA	2009	Alessandria	Alessandria
FONTANELLA MARIA	A057	2006	Catanzaro	Catanzaro

Le ricorrenti, essendo in possesso dei titoli d'accesso nelle graduatorie ad esaurimento, **una volta venuta meno la vigenza delle graduatorie** dalle quali sono state cancellate, **hanno presentato domanda di reinserimento nelle rispettive graduatorie in occasione e nei termini previsti dall'odierno aggiornamento di esse, disposto con il D.M. n. 235 del 2014, per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17.**

Ed invero, l'art.1 *bis* della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, **è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 1 Aprile 2014, così come il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, ed il precedente D.M. 42/2009 invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, **non ha previsto tale reinserimento** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

\*\*\*

Le ricorrenti, dunque, con il ricorso R.G. n. 7886/2014, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione dei provvedimenti cautelari, dei seguenti provvedimenti:

- **del Decreto** del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. **235/2014**, trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del **09.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio **[SOLTANTO]** *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva (...) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,”* e **NON ANCHE** il personale docente ed educativo, **già inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie;**
- quale atto presupposto del **Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola del 16 marzo 2007**, nella parte in cui, all'art. 1, comma 3, stabilisce che *“La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa”*, nonché di **ogni altro atto connesso, conseguente**, presupposto o contenuto nello stesso **Decreto** del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. **235/2014**, che produca l'effetto di **non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento, così come aggiornate;**
- **del Decreto** del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. **235/2014**, trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del **09.04.2014**, nella parte in cui all'art. 9, rubricato **“Modalità di presentazione delle domande”**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB** [...] secondo le seguenti modalità [...] a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate*

*nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero. - **all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b), stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].***

\*\*\*

A sostegno della propria impugnativa, **le ricorrenti hanno esposto i seguenti MOTIVI IN DIRITTO che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza:**

**A. "VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143.**

Il quadro normativo in cui si iscrive il presente giudizio è in sintesi il seguente.

L'art. 1 del Decreto-Legge 7 Aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 Giugno 2004 n. 143, al comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, dispone che:

*"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. **A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione**".*

In forza della predetta norma, si è introdotta la possibilità, per coloro che sono stati cancellati per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, di presentare domanda di reinserimento nella graduatoria entro il termine previsto per l'aggiornamento della medesima.

In altri termini, **il Legislatore**, se per un verso ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso **ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.**

Ed infatti, **venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento** (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata **possono senz'altro chiedere il reinserimento nella**

**graduatoria con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.**

Successivamente è intervenuta la legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 recante “disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che ha provveduto alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

All’art. 1 comma 605, lett. c) quarto e quinto periodo si è stabilito:

*“(…) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria...(…)”.*

L’art. 1 comma 605 della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “**dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione**”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, **escludendo la possibilità di nuovi inserimenti**, ma facendo espressamente salvo l’inserimento dei **"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"** così come successivamente **ribadito dall’art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106; nonché dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.**

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “ad esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare **la chiusura a inserimenti di nuovi abilitati nella terza fascia della graduatoria**.

E, invero, la locuzione usata dal legislatore, facendo **specifico riferimento** alla possibilità di un **ingresso ex novo** nella **terza fascia** delle graduatorie, **non può essere spiegata – se non sulla base di un’arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi un’abrogazione del doppio canale di reclutamento per i docenti già inseriti nelle suddette graduatorie**.

L'interpretazione normativa nel senso che la facoltà di reinserimento non sia venuta meno dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento è confermata dalla prima applicazione fatta dalla amministrazione della normativa in esame.

Il Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola del 16 marzo 2007 all'art. 1, stabiliva al comma 3 che:

*“A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria (...)”.*

La mancata riproduzione del testo di cui all'art. 1, comma 1-bis, nei Decreti Ministeriali successivi e, in particolare, nel Decreto Ministeriale n. 235/2014, non può essere causa di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento in caso di domanda di reinserimento prodotta tempestivamente nel rispetto dei termini di cui al medesimo decreto ministeriale.

In altre parole, il decreto di aggiornamento delle graduatorie non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

Le disposizioni contenute del D.M. n. 235/2014 oggi impugnato, così come quelle contenute nel D.M. n. 42 dell'8 Aprile 2009 e nel D.M. n. 44 del 2 maggio 2011, ritenute in contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 97/2004 non potranno che essere annullate perché contrarie alla lettera ed alla *ratio* dell'art. 1-bis della legge n. 143 del 4 giugno 2004, non potendo un Decreto Ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

\*

#### ***B. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.***

Non consentire l'inserimento nelle graduatorie valide di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati per il biennio 2007-2009 e/o 2009-2011 e/o per il triennio 2011/2014 determinerebbe una **palese disparità di trattamento nei confronti di alcune categorie di docenti che, al contrario, in occasione di aggiornamenti successivi alla conformazione ad esaurimento delle graduatorie, hanno potuto liberamente chiedere il loro inserimento in graduatoria.**

Tali docenti sono:

- i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per

**l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (art. 5 bis, comma 1, Legge 169/08);**

- **i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A (art. 5-bis, comma 2, Legge 169/08);**
- **i docenti in possesso d'idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE.**

**La disparità di trattamento emerge sol che si rifletta sulla circostanza che tali docenti hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto perché, a differenza dei ricorrenti, non sono mai stati inclusi in tali graduatorie!**

\*

***C. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO (RECTIUS INSERIMENTO) IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ARTICOLO 4 DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N. 68.***

Le ricorrenti hanno tentato di inoltrare la propria domanda di reinserimento in graduatoria attraverso la modalità web indicata dal MIUR, ma – all'atto dell'inserimento dei dati richiesti – non hanno potuto completare la procedura richiesta per via del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

Le ricorrenti, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento in graduatoria, **hanno dovuto presentare la domanda in modalità cartacea, con raccomandata AR.**

**L'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", del citato Decreto al comma 2, lettera b, tuttavia, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3.**

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per **violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determina una aprioristica preclusione** - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - **alla stessa presentazione delle domande d'inserimento in graduatoria.**

\*\*\*

**Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 7886/2014, le amministrazioni oggi**



resistenti hanno pubblicato le graduatorie ad esaurimento provinciali valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 - provvedimenti elencati *ut supra* dal numero 1 al numero 2 - ove le ricorrenti, benché in occasione dell'aggiornamento di esse disposto con il D.M. 235 del 2014 per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17 avessero presentato domanda di reinserimento, sono state escluse per la provincia di Alessandria e Catanzaro ognuna per la propria classe di concorso, come meglio rappresentato nella tabella a pagina 3.

Le graduatorie definitive ad oggi pubblicate, siccome approvate senza il reinserimento delle ricorrenti, sono affette ai medesimi motivi di illegittimità esposti con il ricorso introduttivo R.G. n. 7886/2014, e devono quindi essere annullate – nei limiti dell'interesse dedotto – quali atti consequenziali e connessi ai provvedimenti originariamente impugnati.

Le ragioni delle ricorrenti, tuttavia, possono trovare adeguata tutela soltanto con l'emanazione di un provvedimento cautelare che disponga il reinserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie prima delle imminenti convocazioni per la stipula di contratti di docenza.

---

**SUL PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE E SULLE RAGIONI DI ESTREMA GRAVITÀ E URGENZA, TALI DA NON CONSENTIRE LA DILAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELLA DOMANDA CAUTELARE NELLA PROSSIMA CAMERA DI CONSIGLIO FISSATA IN DATA 23.10.2014.**

Il diritto dei ricorrenti al reinserimento in graduatoria, invero, è stato definitivamente consacrato dal **CONSIGLIO DI STATO** che, in concomitanza con la pubblicazione delle nuove graduatorie valide per il prossimo triennio 2014-2017, con la **SENTENZA N. 3658/2014**, ha espressamente riconosciuto quanto segue:

*“L’adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la “cancellazione definitiva” da quest’ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell’art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui “a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.*

E, invero, sulla scorta di tale decisione, **l’Ecc.mo Tribunale oggi adito ha più volte accordato tutela cautelare a ricorrenti** che, così come gli odierni instanti, chiedevano il reinserimento nelle graduatorie valide per il triennio 2014-2017. Si citano, per

esempio:

- **Ordinanza n. 7836/2014 REG.PROV.COLL.**
- **Ordinanza n. 3505/2014 REG.PROV.CAU.**
- **Ordinanza n. 3499/2014 REG.PROV.CAU**, tutte motivate *“con riferimento all’indirizzo giurisprudenziale della Sezione in materia di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010), indirizzo recentemente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 2014)”*.

Con la pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il triennio 2014/2017, siccome **approvate senza il reinserimento dei ricorrenti**, dunque, alla luce della normativa sopra richiamata nonché della nuova pronuncia del Consiglio di Stato, **si è concretizzato il pericolo del danno grave e irreparabile per i ricorrenti**, consistente nell’**impossibilità di concorrere alle imminenti convocazioni** per la stipula di un contratto di docenza per scorrimento delle suddette graduatorie.

Più precisamente, **la richiesta di sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati era stata respinta con ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza bis) n. 3093/2014 del 3 Luglio 2014** con la seguente motivazione: ***“le questioni sollevate vadano affrontate nella più opportuna sede di merito”***, ossia per la **mancanza di attualità del pregiudizio subito dai ricorrenti; e, invero, in quella data (03.07.2014) le nuove graduatorie valide nel triennio 2014/2017 non erano ancora state pubblicate e non era stato reso noto il calendario delle convocazioni per scorrimento di tali graduatorie.**

**Oggi, invece, le graduatorie sono state pubblicate come da tabella sopra elencata, e, inoltre, il MIUR, con il decreto prot. 7955 del 07.08.2014, ha emanato le istruzioni operative per l’assunzione del personale docente per scorrimento delle nuove graduatorie valide nel triennio 2014/2017, ai sensi delle quali il 1° settembre si dovranno completare le operazioni di stipula dei contratti a tempo indeterminato, mentre dal primo di settembre saranno pubblicati i calendari per l’assunzione a tempo determinato.**

In particolare, infatti, gli uffici Scolastici regionali hanno reso noto il calendario delle assunzioni nei seguenti termini:

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE	DECRETO PUBBLICAZIONE GAE PROT.N.	DATA PUBBLICAZIONE GAE	DECRETO/AVVISO CALENDARIO CONVOCAZIONI	DATA CONVOCAZIONI
ALESSANDRIA	DECRETO AOOUSPAL Prot. n. 7304/U	18/08/2014	AVVISO Prot. n. 4406/C7 del 19/09/2014	25/09/2014
CATANZARO	DECRETO Prot. n. 7845	18/08/2014	AVVISO Prot. n. 8463/3 del 22/09/2014	25/09/2014

**Le ricorrenti, dunque, in difetto del richiesto provvedimento cautelare, non potranno essere destinatarie non solo di contratti a tempo indeterminato, ma altresì non potranno essere contemplate tra i candidati per le assunzioni a tempo determinato LE CUI CONVOCAZIONI avverranno il 25 Settembre 2014 con conseguente grave e irreparabile pregiudizio.**

Invero, con decreto monocratico n. 3977/2014, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto istanza di misure cautelari monocratiche proposta, con motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. Amm., a favore di alcuni ricorrenti aderenti al ricorso principale n. 7886 del 2014 registro generale, a fortiori lo stesso TAR in data 04.09.2014, 05.09.2014, 08.09.2014, 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014, 12.09.2014, 15.09.2014, 16.09.2014, 17.09.2014, 19.09.2014 e 23.09.2014 ha emesso n°12 nuovi decreti monocratici n. 4059/2014, n. 4124/2014, n. 4138/2014, n. 4146/2014, n. 4240/2014, n. 4311/2014, n. 4344/2014, n. 4387/2014, n. 4393/2014, n. 4395/2014, 4411/2014 e 4423/2014 su altri ricorsi per motivi aggiunti formulato da ulteriori ricorrenti aderenti al ricorso principale n. 7886 del 2014 registro generale.

Più precisamente è stato ritenuto che il ricorso fosse assistito da *fumus boni iuris* con riferimento all'indirizzo giurisprudenziale della Sezione in materia di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (TAR Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010) di recente confermato, come detto, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3658 del 2014.

Ma non solo; l'invocata misura cautelare monocratica è stata concessa alla luce delle date nelle quali erano programmate le convocazioni per le assunzioni degli Uffici Scolastici

Regionali.

Parimenti, nella odierna istanza, il *fumus boni iuris* si concretizza, non solo in relazione alla pubblicazione delle graduatorie ove le ricorrenti sono state escluse, ma altresì in relazione alla prossime convocazioni, previste il **25 Settembre 2014**, per l'individuazione dei candidati per i contratti a tempo determinato ove si concretizzerà l'immediata lesione del diritto delle ricorrenti alla stipula del contratto annuale.

A ben vedere, è il medesimo Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3658/2014 ha chiarito il pregiudizio sussistente in relazione ai ricorrenti precisando che quest'ultimi **“appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro”**.

\*

#### **TANTO PREMESSO SI FA ESPRESSAMENTE**

#### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A**

Il *fumus boni iuris*, dunque, per quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo e atti successivi e come valutato dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3658/2014, è fondato e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile è evidente laddove si consideri che la mancata partecipazione alle convocazioni così come da calendari allegati comporterebbe, come sopra detto, un pregiudizio grave ed irreparabile.

Come detto, **per gli odierni ricorrenti esclusi dalle graduatorie definitive, la pubblicazione dei calendari delle convocazioni per le immissioni in ruolo a tempo determinato sono previste per il 25 Settembre 2014 (Alessandria e Catanzaro);**

Ciò significa che, essendo prevista **la prossima camera di consiglio in data 23.10.2014**, soltanto una misura cautelare monocratica ex art. 56, c.p.a potrà tutelare le legittime aspettative dei ricorrenti, altrimenti definitivamente pregiudicate dall'impossibilità di partecipare alle imminenti convocazioni.

Per quanto dedotto,

**VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO,**

**EX ART. 56 D. LGS. 104/2010,**

considerato che la domanda cautelare non può essere presentata nelle forme ordinarie in quanto **la prima udienza utile per la discussione in Camera di Consiglio è prevista per il giorno 23.10.2014, e che le convocazioni sono previste:**

**per il 25 settembre 2014, per la stipula contratti a tempo determinato;**

**DISPORRE,**

**CON DECRETO MOTIVATO,** che i ricorrenti siano reinseriti nelle rispettive graduatorie valide nel triennio 2014/2017, **secondo la tabella che segue:**

<b>Nome del ricorrente</b>	<b>CLASSE/I CONCURSALE</b>	<b>AMBITO TERRITORIALE</b>
BELLITTO GRILLO SONIA	AAAA	Alessandria
FONTANELLA MARIA	A057	Catanzaro

\* \* \*

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO**

**IN VIA PRELIMINARE**

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, disponendo il reinserimento delle ricorrenti nelle rispettive graduatorie vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

**NEL MERITO**

- annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con gli odierni motivi aggiunti, nei limiti dell'interesse dedotto dalle ricorrenti, con conseguente **condanna dell'amministrazione resistente a disporre in via definitiva il reinserimento delle ricorrenti nelle rispettive graduatorie vigenti negli anni scolastici 2014/2017.**

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

**Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.**

**Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).**

**RELATA DI NOTIFICA**

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

- 1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, , in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
  
- 2. Ambiti Territoriali per le Province di Alessandria e Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rimettendogliene una sola copia, su espressa istanza di parte ricorrente, domiciliati *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
  
- 3. Uffici Scolastici Regionali per le regioni di Piemonte e Calabria in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rimettendogliene una sola copia, su espressa istanza di parte ricorrente, domiciliati *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

**4. IURATO GIOVANNA**, residente in SANTA CROCE CAMERINA (RG), nella VIA SANTA ROSALIA, 31 – CAP 97017, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

**5. LOJERCIO SERGIO**, residente in RENDE (CS), nella VIA VARSAVIA, 23 – CAP 87036, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati